

Pronti i questionari su rendiconto e preventivo per i revisori degli enti locali

Approvati dalla Corte dei Conti, sono composti dalla parte "quesiti" e dalla parte "quadri contabili"

/ Marco CASTELLANI

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con le deliberazioni nn. 8 e 9 del 28 maggio 2020, ha approvato i questionari sul **bilancio di previsione** 2020-2022 e sul **rendiconto** 2019 ai sensi dell'[art. 1](#), commi 166 e ss. della L. 266/2005. Come di consueto sarà affidato alle Sezioni regionali il compito di indicarne il termine di compilazione e invio mediante l'applicativo Con.Te. (<https://servizisole.corteconti.it/cont>).

I questionari sono distinti in due macro-aree: la parte "quesiti", dedicata alle informazioni di carattere generale e testuale e la parte "quadri contabili", dedicata all'acquisizione di dati numerici non desumibili direttamente dai prospetti ex DLgs. [118/2011](#) o da altre banche dati. La gran parte delle informazioni richieste è già prevista negli schemi di parere al bilancio di previsione e di relazione al rendiconto emanati dal CND-CEC e ANCREL: saranno quindi avvantaggiati, nella compilazione dei questionari, i revisori che hanno seguito per i loro controlli tale standard.

Quest'anno la Corte dei Conti richiede poi un'apposita **certificazione** sulla verifica della coerenza tra i dati attestati nei questionari rispetto a quanto indicato nel bilancio di previsione e nel rendiconto approvati dai Consigli, nonché con gli omologhi dati trasmessi alla BDAP (schemi di bilancio), al cui portale i revisori devono iscriversi per poter effettuare i controlli richiesti (<http://www.bdap.tesoro.it/openbdap>).

Anche le indicazioni nella deliberazione n. 9 sui possibili **indicatori di squilibrio** sono di estrema utilità per i revisori: *in primis* il ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e il cronico disequilibrio della parte corrente del bilancio, che sono difficilmente compatibili con un risultato di amministrazione positivo. La coesistenza di queste circostanze non può che far aumentare il livello dei controlli. A questi vanno aggiunti:

- fondo cassa pro capite al 31 dicembre minore del dato medio e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 140%;
- fondo pluriennale vincolato (FPV) in conto capitale uguale a zero o non valorizzato;
- **fondo crediti di dubbia esigibilità** (FCDE) uguale a zero o non valorizzato;
- fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;
- parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero o non valorizzata;
- mancato rispetto pareggio di bilancio nell'esercizio precedente;
- enti inadempienti all'invio dei dati alla banca dati BDAP.

Con particolare riferimento al FCDE, che costituisce uno dei principali istituti dell'impianto contabile, il questionario al rendiconto 2019, oltre ad analizzarne la congruità in base alla dinamica delle riscossioni con i dati da riportare nelle tre tabelle (2. Efficienza della riscossione e versamento, 2.1 Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione e 2.2 Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate), pone l'accento:

- sull'eventuale **disavanzo** da applicazione del metodo ordinario rispetto al metodo semplificato adottato sino al 2018 ex art. [39-quater](#) del DL 162/2019 conv. L. [8/2020](#) (punto ripreso anche nel questionario sul preventivo);
- sull'eventuale utilizzo della facoltà di sovrapporre nel risultato di amministrazione l'accantonamento da FCDE con quello del FAL ai sensi dell'[art. 2](#) comma 6 del DL n. 78/2015;
- sull'eventuale utilizzo della facoltà di **riduzione** della **quota di accantonamento** dell'FCDE, come previsto dal comma 1015 dell'[art. 1](#) della L. n. 145/2018;
- sulla conseguente riduzione dell'importo del FCDE nel caso di riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza del credito per il quale era stato calcolato.

Invece, nel questionario sul **bilancio di previsione** 2020-2022 si richiedono le seguenti verifiche:

- la corrispondenza dell'importo indicato nel prospetto dell'FCDE a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri;
- l'adeguata illustrazione nella Nota integrativa delle entrate che l'Ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all'accantonamento al FCDE;
- la regolarità degli accantonamenti al FCDE nel caso di utilizzo della facoltà di cui al comma 866 dell'[art. 1](#) della L. n. 205/2017, così come modificato dall'[art. 11-bis](#), comma 4 del DL 14 dicembre 2018 n. 135;
- la verifica dell'accantonamento al FCDE pari al 100% nel caso di utilizzo della quota di avanzo destinato ad investimenti per l'estinzione anticipata di prestiti.

L'impatto della crisi COVID-19 renderà l'anno 2020 eccezionale anche per il FCDE. Ecco perché in sede di conversione del DL "Rilancio" (art. 107-bis) è stato previsto che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti locali possano quantificare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la **percentuale di riscos-**

sione del **quinquennio precedente** con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Infine, si ritiene che le possibili riduzioni di FCDE sul bilancio 2020 previste dai commi 79 e 80 dell'[art. 1](#) della L. n. 160/2019 siano nei fatti **impraticabili** visto il generale crollo di gettito delle entrate comunali.

In particolare la seconda che, previo parere dell'organo di revisione, correla la riduzione alla verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali prevista nella medesima legge ai commi da 784 a 815.